

CONDIZIONI DI GARANZIA DEI CONTRATTI CONCLUSI NEL COMPARTO ANONIMO GARANTITO IN EURO DEL MERCATO E-MID

Art. 1 Garanzia concessa dalla Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia presta in favore di tutti i soggetti ammessi ad aderire, ai sensi del successivo art. 3, al Comparto Anonimo Garantito del Mercato e-MID (d'ora in poi, Comparto), una garanzia autonoma, incondizionata e a prima richiesta avente ad oggetto l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti conclusi tra gli aderenti nel predetto Comparto, ed insensibile alle vicende relative ai contratti garantiti.

2. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939 (Validità della fideiussione), 1941 (Limiti della fideiussione), 1944, comma 2, (preventiva escussione), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile.

Art. 2 Durata della garanzia

La garanzia di cui all'art. 1 avrà effetto a partire dall'avvio delle negoziazioni sul Comparto. Essa coprirà, nei termini e alle condizioni previste dalle presenti Condizioni, tutti i contratti conclusi su tale segmento aventi scadenza entro il 31.12.2009.

Art. 3 Beneficiari della garanzia

1. La garanzia di cui all'art. 1 è concessa in favore degli aderenti al Mercato e-MID che sottoscrivono le presenti Condizioni e che appartengono alle seguenti categorie:

- a) banche aventi sede legale in Italia;
- b) enti pubblici e le società controllate dallo Stato che svolgono attività di natura finanziaria;
- c) banche comunitarie, a seguito di specifica comunicazione della Banca d'Italia successiva all'avvio delle negoziazioni.

2. La garanzia è prestata a condizione: che i soggetti delle categorie di cui al comma 1 siano i soli ammessi ad aderire al Comparto; che per ciascun gruppo bancario, così come definito nel Testo Unico Bancario, sia ammessa l'adesione di una sola banca; che siano adempiuti tutti gli obblighi previsti nelle presenti Condizioni.

Art. 4. Limiti alla garanzia prestata dalla Banca d'Italia

1. Ciascun aderente al Comparto può accumulare nei confronti degli altri aderenti al Comparto stesso un'esposizione netta complessiva per un importo non superiore al valore delle garanzie costituite ai sensi dell'articolo 5, come determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6. Tale valore costituisce altresì il limite, per ciascun aderente, dell'importo garantito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 1.

2. L'esposizione netta complessiva consiste nella somma delle esposizioni nette giornaliere del singolo aderente, in base ai contratti da esso conclusi sul Comparto. Per esposizione netta giornaliera si intende la differenza tra i fondi che l'aderente deve trasferire e quelli che deve ricevere in una stessa giornata.
3. L'esposizione netta complessiva di ciascun aderente non può comunque superare:
 - per quanto riguarda le banche, il 30% del patrimonio di vigilanza su base consolidata, come attestato dalla rispettiva autorità di vigilanza, fino ad un massimo di 5 miliardi di euro;
 - per quanto riguarda gli altri soggetti di cui all'art. 3, lett. b, 5 miliardi di euro.
4. Qualora l'esposizione lorda di un singolo aderente raggiunga il 20% dell'insieme delle garanzie prestate da tutti gli aderenti al comparto, l'aderente medesimo non potrà incrementare la propria esposizione (netta o lorda).
5. Per esposizione lorda si intende l'ammontare complessivo dei fondi che l'aderente si è impegnato a trasferire sulla base dei contratti conclusi sul comparto.
6. L'importo massimo garantito dalla Banca d'Italia nei confronti di tutti i partecipanti complessivamente considerati è pari a 45 miliardi di euro. La somma delle esposizioni complessive nette di tutti i partecipanti al segmento non potrà pertanto, in ogni caso, superare detto importo.

Art. 5 Obblighi degli aderenti

1. I soggetti ammessi a partecipare al Comparto, per potervi operare, sono tenuti a costituire un pegno in favore della Banca d'Italia su attività e strumenti finanziari (d'ora in poi, "attività") appartenenti alle categorie indicate nell'Appendice, la quale costituisce parte integrante delle presenti Condizioni. Con una specifica comunicazione, precedente l'avvio delle negoziazioni sul Comparto, saranno indicati per ciascuna categoria di attività, i quantitativi minimi e massimi accettabili in garanzia rispetto al totale delle attività conferite, specifici limiti alle tipologie di attività accettabili in garanzia stabiliti in relazione a determinate categorie di operatori ammessi, nonché le modalità da osservare per la costituzione delle garanzie stesse.
2. Le attività costituite in pegno da ciascun aderente ai sensi del comma 1 devono avere un valore non inferiore a 5 milioni di euro.
3. Il pegno di cui al comma 1 è costituito a garanzia dei diritti di rivalsa esercitabili dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 nell'ipotesi in cui essa sia chiamata ad adempiere in luogo dell'aderente inadempiente.
4. In caso di escussione del pegno da parte della Banca d'Italia, l'aderente escusso provvede alla immediata ricostituzione della garanzia prestata, in misura corrispondente alla sua esposizione netta complessiva ancora in essere.
5. Qualora, all'esito delle valutazioni periodiche di cui all'art. 6, comma 2, risulti che il valore della garanzia prestata dal singolo aderente è inferiore alla sua esposizione netta complessiva, questi sarà tenuto a reintegrare la garanzia in misura corrispondente, entro il termine indicato dalla Banca d'Italia.
6. Fermi restando gli eventuali corrispettivi dovuti alla e-MID SIM S.p.A., ciascun aderente corrisponde mensilmente alla Banca d'Italia una commissione dello 0,25% annuo, applicata sull'esposizione netta giornaliera assunta sul Comparto al netto del valore delle attività finanziarie stanziabili per le operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema conferite in pegno alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5.

Art. 6 Valutazione delle attività e strumenti finanziari conferiti in garanzia dagli aderenti.

1. La valutazione delle attività conferite in pegno dagli aderenti è affidata all'insindacabile giudizio della Banca d'Italia, che impiegherà come parametri di riferimento la media dei prezzi di mercato

degli strumenti negli ultimi 5 giorni, corretta in relazione a specifici haircut per tipologia di attività, e farà comunque riferimento a criteri di ragionevolezza commerciale.

2. La valutazione delle attività conferite in pegno da ciascun aderente sarà ripetuta con cadenza settimanale ed ogni qualvolta la Banca d'Italia la reputi opportuna. Tale valutazione sarà comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta si verifichi l'inadempimento di un aderente.

Art. 7 Modalità di costituzione della garanzia degli aderenti e amministrazione delle attività e degli strumenti vincolati

1. Gli aderenti al Comparto trasmettono alla Banca d'Italia la lista delle attività che intendono costituire in pegno. Ricevuta conferma dalla Banca d'Italia sulla idoneità delle attività indicate a formare oggetto della garanzia in favore della Banca stessa, gli aderenti (ovvero anche altri intermediari appartenenti al gruppo dell'aderente) provvedono a trasferire le attività suddette nella disponibilità di quest'ultima, secondo le modalità previste nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1.

2. La Banca d'Italia apre conti distinti a nome di ogni singolo aderente, destinati alla costituzione dei vincoli sulle attività ricevute in pegno e comunica a ciascun aderente l'importo dell'esposizione complessiva netta accumulabile, sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 6.

3. La Banca d'Italia si riserva il diritto di disporre delle attività ricevute in pegno dagli intermediari partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 21.5.2004, n. 170.

4. Alla Banca d'Italia è affidata la custodia dei beni oggetto della garanzia.

5. I proventi delle attività conferite in garanzia, divenuti esigibili o corrisposti nel corso della durata del prestito, sono retrocessi dalla Banca d'Italia all'aderente nel giorno in cui la Banca ne acquisisce la disponibilità.

6. L'esercizio di eventuali diritti patrimoniali o amministrativi collegati alle attività prestate in garanzia dall'aderente e da esercitare nel corso della durata dei contratti garantiti rimane di spettanza dell'aderente, che ne sostiene anche gli eventuali oneri. L'esercizio di diritti suscettibili di incidere sulla consistenza della garanzia dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia, che ne valuterà gli effetti sulla qualità e il valore della garanzia.

7. Se gli strumenti finanziari oggetto della garanzia costituita in favore della Banca d'Italia vengono rimborsati o liquidati in qualsiasi forma dai relativi emittenti mentre sono ancora costituiti in garanzia, l'aderente sarà tenuto alla immediata sostituzione degli stessi con strumenti idonei di analogo valore.

8. L'aderente non può disporre la sostituzione parziale o totale delle attività costituite in garanzia, fatta salva la possibilità che la Banca d'Italia vi consenta ove ciò non diminuisca l'entità della garanzia e le attività proposte in sostituzione siano tra quelle idonee a formare oggetto di garanzia.

Art. 8 Inadempimento e intervento della Banca d'Italia

1. Qualora entro le ore 12 del giorno in cui scade l'obbligo di consegna o di restituzione dei fondi l'aderente obbligato non vi provveda, ovvero qualora l'aderente non provveda a reintegrare le garanzie nei casi di cui all'art. 5, commi 4 e 5, questi sarà considerato inadempiente.

2. La rilevazione attraverso TARGET2-Banca d'Italia del mancato pagamento di cui al comma 1 equivale ad una prima richiesta nei confronti della Banca d'Italia stessa, che sarà dunque tenuta da tale momento ad adempiere agli obblighi gravanti sull'aderente inadempiente.

3. Dal momento dell'inadempimento all'obbligo di consegna o di restituzione l'aderente inadempiente potrà ancora effettuare, entro e non oltre le ore 16.00, in favore della Banca d'Italia il pagamento tardivo di quanto dovuto.

4. In caso di inadempimento, verrà applicata all'aderente una penale riferita al giorno dell'inadempimento e commisurata all'entità dei fondi dovuti ovvero al valore delle garanzie che l'aderente stesso è chiamato a reintegrare. Qualora l'inadempiente provveda a effettuare il pagamento in favore della Banca d'Italia entro le ore 16.00, la penale sarà pari al tasso marginale di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato del 5%. Nel caso in cui alle ore 16.00 l'aderente non abbia provveduto al pagamento tardivo, la penale sarà pari al tasso marginale di rifinanziamento aumentato del 10%.

Art. 9 Diritto di rivalsa della Banca d'Italia

1. Una volta effettuato il pagamento in luogo dell'aderente inadempiente, e decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente, la Banca d'Italia potrà rivalersi nei confronti dell'aderente medesimo, attraverso l'escussione della garanzia da questi costituita.
2. L'escussione della garanzia avverrà ad opera della Banca d'Italia che potrà procedervi, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni in relazione alle condizioni del mercato, secondo le modalità previste dall'art.4, comma 1, del d.lgs. n. 170/2004.
3. Qualora il valore dei beni oggetto della garanzia, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle presenti Condizioni sia inferiore alla somma pagata dalla Banca d'Italia in luogo dell'aderente inadempiente ovvero qualora il ricavato dalla vendita dei beni stessi non sia sufficiente a soddisfare integralmente il credito della Banca d'Italia, quest'ultima potrà rivalersi, per la parte di credito residua e nei limiti delle garanzie esistenti, sugli altri aderenti, escutendo pro quota anche le garanzie da questi prestate, nei limiti del 10% del valore delle garanzie da ciascuno degli aderenti prestate.
4. Al fine di ottenere l'integrale soddisfacimento del proprio credito, la Banca d'Italia può in ogni caso surrogarsi nei diritti spettanti al creditore originario dell'aderente inadempiente, ovvero esercitare azione di regresso nei confronti dell'aderente stesso per il capitale versato, le spese sostenute e gli interessi.

Art. 10 Garanzia dei contratti conclusi dalla Banca d'Italia sul Comparto

La Banca d'Italia partecipa al Comparto per conto di terzi. In tal caso, le attività prestate a garanzia della rivalsa di cui all'art. 9 dovranno considerarsi conferite a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dagli aderenti che siano controparti della Banca stessa nei contratti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 11 Modifiche alle condizioni

La Banca d'Italia rende note ai partecipanti eventuali modifiche agli artt. 2, 4, 7 e 8 delle presenti Condizioni, nonché all'Appendice e alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1. Le modifiche producono effetto dal momento della ricezione della nota con cui esse sono comunicate ai singoli aderenti ovvero della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia e non incidono sulle condizioni della garanzia relative ai contratti in corso al momento in cui le modifiche vengono apportate.

Art. 12 Legge applicabile e Foro esclusivo

1. Alle presenti Condizioni si applica la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione o dall'esecuzione delle presenti Condizioni è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

(Luogo e data)

L'Aderente

(denominazione società)
(nome e cognome di chi
sottoscrive questo
documento)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 2 (durata della garanzia); art. 4 (limiti alla garanzia); art. 5, commi 4 e 5, (obblighi degli aderenti di ricostituzione e reintegrazione della garanzia); art. 6, comma 1, (valutazione delle attività e strumenti finanziari); art. 8, comma 3 (pagamento tardivo); art. 8, comma 4 (penale per pagamento tardivo); art. 9, comma 3 (escussione pro quota); art. 11 (modifiche alle condizioni); art. 12 (Legge applicabile e foro esclusivo) .

(Luogo e data)

L'Aderente

(denominazione società)
(nome e cognome di chi
sottoscrive questo
documento)

Lista del collateral utilizzabile e sua valutazione

Nella presente Appendice sono indicati le categorie di strumenti finanziari e di attività che che gli Aderenti al Comparto Anonimo possono costituire in pegno a favore della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5 delle "Condizioni di Garanzia dei Contratti Conclusi nel Comparto Anonimo Garantito in Euro del Mercato e-MID", nonché i criteri per la relativa valutazione.

Fermi le categorie e i criteri di seguito elencati, al fine di limitare gli impatti operativi a carattere contabile e fiscale, la Banca d'Italia si riserva il diritto di non accettare in garanzia strumenti finanziari che, pur rientrando nelle categorie ammesse, presentano peculiari caratteristiche. In particolare, potranno non essere accettati strumenti finanziari prossimi alla scadenza, ovvero titoli non denominati in euro per i quali sia previsto l'incasso di cedole o dividendi in un intervallo di tempo relativamente limitato (ad esempio, un mese). Per le stesse ragioni tutti gli strumenti finanziari conferiti in pegno dovranno essere accentrabili in Monte Titoli.

1. Titoli idonei per le operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

Definizione: cfr. sito BCE

Valutazione: si applicano regole equivalenti a quelle adottate dalla BCE per le operazioni finanziarie, per quanto applicabili.

2. Attività/passività garantite dallo Stato Italiano in forza dei D.L. 157 e relativo regolamento attuativo.

Definizione: passività delle banche garantite dallo Stato ai sensi del D.L. n. 157 del 13 ottobre 2008;

Valutazione: trattandosi di titoli "garantiti" dal Tesoro si applicano regole equivalenti a quelle attualmente adottate dalla BCE per le operazioni finanziarie, per i titoli di Stato.

3. Attività/passività garantite dagli altri Stati europei in forza delle misure nazionali prese per tutelare la stabilità finanziaria.

Definizione: attività/passività delle banche garantite da altri Stati europei: la Banca d'Italia verificherà le modalità con cui accertare la sussistenza della garanzia;

Valutazione: trattandosi di titoli "garantiti" dallo Stato si applicano regole equivalenti a quelle adottate per i titoli di Stato.

4. Strumenti finanziari utilizzabili per le operazioni di prestito titoli con la Banca d'Italia.

Definizione: strumenti di debito, anche subordinato, nella forma di titoli bullet, zero coupon, strip, floater, covered bonds e ABS. E' richiesto un rating corrispondente alla categoria *investment grade* (cioè almeno BBB- o rating equivalente); per i collateral espressi in valuta diversa da quelle aventi corso legale nei paesi G10, è richiesto un rating non inferiore alla "singola A" nell'ambito dell'ECAF.

L'emittente delle garanzie deve essere un soggetto residente nei paesi OCSE; per le sole ABS l'ammissibilità è limitata agli emittenti residenti nei paesi dell'area euro e nel Regno Unito; l'eventuale presenza di un garante è soggetta ai medesimi limiti di residenza. La tranche può avere al massimo un grado di subordinazione rispetto a tranches a loro volta non subordinate; le attività che producono i flussi di cassa che garantiscono il titolo devono essere legalmente acquisite dal veicolo: il cedente e i suoi creditori non devono avere accesso a tali attività neppure in caso di insolvenza del cedente; le attività sottostanti le ABS non devono consistere in credit linked notes o strumenti di credito analoghi, risultanti dal trasferimento del rischio di credito tramite derivati creditizi.

Non sono accolte ABS aventi come sottostanti altre ABS.

Non sono accettabili in garanzia strumenti finanziari emessi dalla controparte o da società aventi con la controparte *stretti legami*: per la definizione di tali stretti legami, e delle relative eccezioni, si fa riferimento a quanto previsto per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

Valutazione: si applicano le regole vigenti per le operazioni di prestito titoli della Banca d'Italia.

5. Strumenti finanziari di cui al punto 4 con rating inferiore a BBB-. La possibilità di utilizzare specifici strumenti finanziari appartenenti a questa categoria avverrà a insindacabile giudizio della Banca d'Italia.

Definizione: per quanto applicabili, si fa rinvio alle definizioni del punto 4. Il lotto minimo accettabile per singolo strumento è pari a un milione di Euro.

Valutazione: le regole di valutazione e gli haircut applicabili verranno decisi caso per caso.

6. Azioni e obbligazioni convertibili di società quotate sui mercati regolamentati relative a soggetti residenti nei paesi OCSE. La possibilità di utilizzare specifici strumenti finanziari appartenenti a questa categoria avverrà a insindacabile giudizio della Banca d'Italia.

Definizione: tali strumenti potranno essere denominati nelle valute dei paesi del G10. Saranno accettati soltanto gli strumenti accentrabili in Monte Titoli e quelli per i quali Monte Titoli sia in grado di assicurare il servizio finanziario. Non sono accettabili in garanzia strumenti finanziari emessi dalla controparte o da società aventi con la controparte stretti legami, in modo analogo a quanto previsto per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Il lotto minimo accettabile per singolo strumento è pari a un milione di Euro.

Valutazione: le regole di valutazione e gli haircut applicabili verranno decisi caso per caso.

7. Crediti.

Definizione: si elencano di seguito i principali criteri che individuano i prestiti ammessi:

- Scadenza e modalità di rimborso del credito: potranno essere conferiti prestiti aventi scadenza superiore a un mese, aventi modalità di rimborso in soluzione unica ovvero con rimborso graduale, secondo un calendario predefinito
- caratteristiche finanziarie: i prestiti dovranno presentare strutture di opzionalità semplici (plain vanilla). Strutture più articolate saranno valutate caso per caso dalla Banca d'Italia. Non sono ammesse le aperture di credito in conto corrente e le linee di credito inutilizzate.
- valuta di denominazione: valute aventi corso legale nei paesi del G10
- categoria e sede legale del prenditore del credito: in una prima fase sarebbero stanziabili prestiti in favore di 1) società privata non finanziaria avente sede legale in Italia, censita in Centrale dei Rischi, 2) persona giuridica pubblica avente sede legale in Italia
- importo minimo del credito: soglia minima a 500.000 euro
- Standard di credito: saranno accettati prestiti per i quali sia disponibile una probabilità di default associata al prenditore del prestito, presso il sistema di valutazione del merito di credito della Banca d'Italia, ovvero un rating emesso da una delle agenzie di rating riconosciute dalla Banca. La Banca d'Italia si riserva di valutare l'ipotesi di scendere fino a una probabilità di default equivalente alla doppia B.
- stretti legami: i prenditori dei prestiti non dovranno essere società e soggetti aventi con la controparte stretti legami, in modo analogo a quanto previsto per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
- diritto applicabile al prestito: italiano.

Valutazione: le regole di valutazione e gli haircut applicabili verranno decise caso per caso.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA